

C O M U N E   D I   N O A L E

Provincia di Venezia

R E G O L A M E N T O

ART. 12 - LEGGE N. 241/1990

(ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C.N. 102 DEL 16/09/1991)

(MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C.N. 73 DEL 29/07/1994)

\*\*\*\*\*

## **ART. 1 - OGGETTO**

1. Il presente Regolamento ha per oggetto l'indicazione dei criteri e delle procedure per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, nel rispetto del disposto dall'art. 12 della Legge N. 241/1990.

## **ART. 2 - SETTORI DI INTERVENTO**

1. Il presente Regolamento individua quali settore di intervento:

- A - attività musicali, artistiche, di informazione, scambi culturali, di rappresentanza, celebrative e di promozione turistica;
- B - attività scolastiche e di scuole materne non statali;
- C - attività sportive e ricreative del tempo libero;
- D - valorizzazione dell'economia locale;
- E - attività inerenti ai servizi sociali e al diritto allo studio;
- F - tutela dei valori ambientali;
- G - opere di culto;
- H - manutenzione ordinaria della rete di scolo delle acque non di pertinenza del Consorzio di Bonifica;
- I - manutenzione ordinaria delle strade vicinali.

1/Bis. Vengono inoltre individuati i seguenti settori di intervento che devono essere gestiti con priorità dalle organizzazioni di volontariato in conformità della Legge N. 266 del 1991 (Legge quadro sul volontariato) e della Legge Regionale N. 40 del 1993 (Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato):

- A - interventi socio-assistenziali
- B - interventi socio-sanitari
- C - interventi di tutela dell'ambiente e dei beni culturali
- D - soccorso e protezione civile.

2. Gli interventi dell'Amministrazione nei settori individuati al comma 1° riguardano richieste, progetti di interesse generale e iniziative di particolare interesse per la comunità con riferimento ai principi indicati all'art. 2 dello Statuto del Comune di Noale.

## **ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI**

1. I soggetti ammessi, per i settori di intervento indicati all'art. 2 sono:

- a) persone residenti o normalmente presenti nel Comune;

b) di enti pubblici, enti privati, associazioni e fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, non aventi scopo di lucro, dotati di personalità giuridica, ovvero associazioni non riconosciute e comitati che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune, senza scopo di lucro.

La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data anteriore, di almeno 6 mesi, alla richiesta dell'intervento.

2. Ai fini di cui al comma 1/Bis dell'Art. 2 è organizzazione di volontariato qualsiasi organismo liberamente costituito al fine di svolgere attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni professionali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

3. Nella scelta delle organizzazioni di volontariato ai fini della stipula delle convenzioni per l'esercizio delle attività di cui al comma 1/Bis dell'Art. 2, l'Amministrazione Comunale si attiene ai seguenti criteri di priorità:

- a) sede dell'organizzazione e presenza operativa nel territorio del Comune di Noale;
- b) attività di volontariato rivolta al conseguimento di particolari obiettivi individuati con carattere di priorità degli atti di programmazione regionale o che a questi risultano particolarmente correlati;
- c) attività che si propone obiettivi per la soluzione di problematiche connesse ad emergenze sociali o sanitarie o ambientali;
- d) attività e servizi assunti integralmente in proprio in assenza di servizio pubblico;
- e) attività e servizi integrativi o di supporto a servizi pubblici;
- f) espletamento dell'attività con sistemi e modalità innovativi che garantiscano comunque il concreto ed efficace raggiungimento degli obiettivi;
- g) esperienza maturata dai volontari nell'attività oggetto di convenzione;
- h) livello qualitativo dal punto di vista organizzativo e professionale del personale volontario impegnato nell'attività, anche con riferimento a parametri prioritariamente fissati da vigenti disposizioni e a titoli di specializzazione posseduti;
- i) partecipazione a corsi e a sistemi di formazione e aggiornamento professionale dei volontari negli specifici settori di intervento.

#### **ART. 4 - CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIONE**

1. Le persone fisiche che presentano domanda per contributi e, in generale, interventi finanziari da parte del Comune devono indicare le motivazioni della domanda stessa e gli eventuali contributi finanziari ricevuti da altri enti pubblici nonché il relativo importo ferma restando la eventuale verifica da parte dell'Amministrazione circa la veridicità di quanto affermato.

2. I soggetti indicati all'art. 3, lettera b) che intendano richiedere interventi finanziari per la loro attività annuale, oltre ad ottemperare alle disposizioni dello Statuto del Comune di Noale dovranno allegare alla domanda:

a) per il primo anno

- 1 - copia del bilancio di previsione
- 2 - copia del programma di attività
- 3 - copia dell'ultimo bilancio approvato (consuntivo) e relazione sull'attività svolta nell'anno precedente (se effettuata)
- 4 - copia dell'atto costitutivo/dello Statuto (ove non sia già depositato presso gli uffici comunali);

b) per gli anni successivi

- 1 - copia del bilancio di previsione
- 2 - copia del programma di attività
- 3 - rendiconto della gestione dell'anno precedente.

I documenti indicati alle lettere a) e b) dovranno essere firmati dal Presidente, dal Segretario dell'ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale.

3. Gli stessi soggetti, qualora intendano richiedere contributi per la realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse della Comunità locale, dovranno presentare domanda, corredata da:

- relazione illustrativa e dettagliata della manifestazione/della iniziativa, con indicazione delle modalità di realizzazione e delle finalità perseguite;
- quadro di spesa dettagliato;
- quadro delle entrate, dettagliato, con indicazione della prevedibile partecipazione finanziaria di altri enti e di privati;
- copia dell'ultimo bilancio approvato e rendiconto delle attività per cui è già stato erogato contributo nell'anno precedente;
- copia del bilancio di previsione dell'anno in corso.

3/Bis. Le organizzazioni di volontariato che richiedano contributi per lo svolgimento di attività di cui all'Art. 2, comma 1/Bis devono presentare domanda corredata da:

- relazione illustrativa e dettagliata dell'attività con indicazione delle modalità di realizzazione;
- quadro di spesa dettagliato comprensivo della spesa sostenuta per la copertura assicurativa dei volontari da rischi inerenti l'attività oggetto di finanziamento;
- quadro delle entrate, dettagliato con indicazione della prevedibile partecipazione finanziaria di altri enti e di privati;
- copia dell'ultimo bilancio approvato e rendiconto delle attività per cui è stato già erogato contributo nell'anno precedente;
- copia del bilancio di previsione dell'anno in corso;
- ordinamento interno con l'indicazione della persona cui è conferita la rappresentanza legale;
- codice di iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 4 della Legge Regionale N. 40 del 1993.

4. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese per manifestazioni ed iniziative, né per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 4, comma 2°.

5. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

6. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente Regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali.

#### **ART. 4/BIS - REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI**

1. In attuazione del comma 10 dell'art. 31 dello Statuto del Comune di Noale, viene istituito il registro delle Associazioni (Enti, Associazioni, Fondazioni, Comitati) operanti nel territorio comunale.

2. Il registro è disciplinato dal Regolamento relativo all'Albo dell'Associazionismo, adottato con delibera del Consiglio Comunale N. 68 dell'11/07/1994.

3. La domanda di contributo, qualora l'ente o l'associazione richiedente non sia iscritta nel registro delle Associazioni, deve contenere richiesta di iscrizione al registro delle Associazioni.

4. L'iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato non esime dall'onere di richiedere l'iscrizione nel registro comunale delle Associazioni.

#### **ART. 5 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

1. L'erogazione dei contributi finanziari risultanti dal piano di riparto avverrà:

nel caso previsto dall'art. 4, comma 1:

- nella misura del 100% entro 30 giorni dalla presentazione, da

parte dell'interessato, della documentazione comprovante l'avvenuto intervento;

nel caso previsto dall'art. 4, comma 2:

- nella misura del 50% dei contributi entro il 1° semestre, previa presentazione di dettagliato rendiconto, con possibilità per l'Amministrazione di richiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese e il residuo 50% entro il 2° semestre, con le stesse modalità di rendicontazione;

nel caso previsto dall'art. 4, comma 3:

- nella misura del 50% entro 10 giorni dalla conclusione della manifestazione e il residuo 50% entro 60 giorni, previa presentazione di dettagliato rendiconto, con possibilità per l'Amministrazione di richiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.

2. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano di immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e destinato, con atto della Giunta, per tali finalità.

#### **ART. 6 - ALTRE MODALITA' INERENTI AI CONTRIBUTI E PATROCINIO**

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento delle loro attività sono tenuti a fare risultare dagli atti attraverso i quali pubblicizzano tali attività che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

3. Il patrocinio del Comune a manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale.

4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente Regolamento.

5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

## ART. 7 - RISPETTO DELLE PROCEDURE

1. Il rispetto delle procedure previste dal presente Regolamento costituisce condizione essenziale per la valutazione delle richieste.

## ART. 8 - PROCEDURE INIZIALI

1.

- a - Le domande per la concessione dei contributi sono indirizzate al Sindaco e, dopo la apposizione del numero di protocollo, saranno affidate alle competenti unità organizzative.
- b - Le domande devono essere redatte secondo appositi schemi.
- c - Le domande vanno presentate entro il 31/09 dell'anno antecedente per i contributi destinati al finanziamento dell'attività annuale (contributi ordinari);
- d - Le domande vanno presentate entro il 30/04 dell'anno in corso per i contributi destinati al finanziamento di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse della Comunità locale (contributi straordinari).  
Il termine così stabilito può essere derogato per le domande relative ad attività la cui effettuazione non poteva essere decisa prima di tale data.
- e - Le domande dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito (art. 7 Legge N. 195/1974 e art. 4 Legge N. 659/1981).

2. Le unità organizzative sopra indicate, sono responsabili della istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge N. 241/1990, dopo l'esame preliminare delle consulte competenti.

3. Le domande, una volta verificate dalle unità organizzative, vengono riassunte ed elencate in prospetti distinti per ciascuna finalità di intervento, evidenziando in apposita colonna le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti ovvero in contrasto con le norme del presente Regolamento.

4. Le domande, successivamente, vengono trasmesse da ciascuna unità organizzativa (servizio) alla Ragioneria, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità e contestualmente alla Giunta in tempo utile alla stesura del bilancio di previsione.

5. La Giunta forma il piano di riparto tenuto conto:
- 1 - degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale;
  - 2 - delle risultanze della istruttoria;
  - 3 - delle risorse disponibili in bilancio.

La Giunta nel piano di riparto determina:

- le iniziative ammesse
- l'importo assegnato per ciascuna richiesta
- le iniziative escluse dal piano con indicazione delle motivazioni relative.

6. La Giunta non può disporre nessun intervento a favore di soggetti e di iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme regolamentari.

Entro il 1° giugno sarà possibile una eventuale integrazione di elementi istruttori in itinere all'atto del riparto.

#### **ART. 9 - CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA**

1. L'unità organizzativa competente predispone, in conformità al piano di riparto dei fondi indicato nel precedente articolo, lo schema di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale per l'attribuzione dei contributi, con elenco analitico sia delle domande ammesse sia delle domande escluse e dei motivi della esclusione.

2. L'esito delle domande per la concessione dei contributi sarà comunicato ai richiedenti immediatamente dopo intervenuta l'esecutività della delibera.

3. L'unità organizzativa che cura l'istruttoria delle domande predisporrà una relazione periodica all'Amministrazione Comunale con dati e valutazioni significative.

4. Eventuali osservazioni, reclami, proposte integrative o migliorative dovranno essere presentati dagli interessati e dai cittadini che ne ravvisino l'opportunità all'ufficio che cura l'istruttoria delle domande.

#### **ART. 10 - CRITERI DI INTERVENTO PER LE ATTIVITA' CULTURALI**

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;

- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelle altre comunità nazionali o straniere;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale, convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali di interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

2. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

3. L'Assessorato alla Cultura, in collaborazione con le consulte interessate redigerà, entro il 30 gennaio di ogni anno, il calendario delle manifestazioni e/o attività culturali e del tempo libero programmate.

#### **ART. 11 - CRITERI DI INTERVENTO PER ATTIVITA' SCOLASTICHE E DI SCUOLE MATERNE NON STATALI**

1. Gli interventi del Comune per le attività scolastiche e per le scuole materne non statali sono finalizzati:

- ad agevolare i compiti educativi delle famiglie;
- a favorire l'adempimento dell'obbligo scolastico;
- a rendere effettivi il diritto di ogni persona ad accedere ai vari gradi dell'istruzione e della formazione professionale.

2. Per l'ammissione al contributo e per la sua quantificazione sono individuati i seguenti criteri di intervento:

- a - SCUOLE MATERNE NON STATALI
  - TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RESO (integrativo e/o sostitutivo del servizio pubblico)
  - NUMERO ISCRITTI
  - TRASPORTO SCOLASTICO
  - CONDIZIONI RETRIBUTIVE DEL PERSONALE
  - INIZIATIVE PARA/EXTRA SCOLASTICHE
  - LOCALI PER I PASTI
  - MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA
  - RAPPRESENTANZA DEMOCRATICA DEI GENITORI
  - DETERMINAZIONE RETTA
- b - ATTIVITA' SCOLASTICHE
  - LEGISLAZIONE STATALE E REGIONALE
  - TRASPORTI SCOLASTICI E MENSA
  - ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
  - INTEGRAZIONE DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAPS
  - FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO, AUDIOVISIVO, ECC.
  - SOSTEGNO A ESPERIENZE DI SPERIMENTAZIONE ORGANIZZATIVA

- ATTIVITA' PARA-SCOLASTICHE ED EXTRA-SCOLASTICHE PER LA PROMOZIONE CULTURALE DELLA COMUNITA' SCOLASTICA
- ATTIVITA' DI FORMAZIONE PERMANENTE

#### ART. 12 - NUOVI CRITERI DI INTERVENTO PER ATTIVITA' SPORTIVE

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico per la formazione educativa e sportiva.

2. Il Comune interviene inoltre tramite contributi ordinari per l'attività annuale a sostegno di associazioni, gruppi e altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero. L'associazione destinataria dei contributi deve essere iscritta a una Federazione Sportiva Nazionale o ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. e deve dimostrare di avere svolto per almeno 24 mesi attività di tipo agonistico e/o promozionale per la quale viene richiesto il contributo.

3. Il Comune può concedere contributi straordinari alle società ed associazioni di cui al comma 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva e al prestigio della comunità.

4. Il Comune può concedere condizioni agevolate per l'uso di impianti ed attrezzature. La concessione agevolata di impianti ed attrezzature è regolata da apposita convenzione stipulata con il soggetto che utilizza gli impianti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

5. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzato con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta; copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

6. In materia di contributi per attività sportive la Consulta dello Sport dispone di poteri di proposta e di parere.

#### 7. CRITERI DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI:

- A - Numero complessivo soci/atleti iscritti
- B - Utilizzo e gestione impianti sportivi
- C - Attività ordinaria svolta nell'anno sportivo precedente (partecipazione a campionati ed attività federale)
- D - Eventuali risultati agonistici di rilievo ottenuti nell'anno sportivo precedente

E - Partecipazione e/o collaborazione nell'organizzazione dei Giochi della Gioventù

F - Attività del Centro avviamento allo sport

G - Attività e iniziative particolari

(rivolte agli anziani, disabili, iniziative promosse dall'A.C. e/o volte in collaborazione con questa)

**B. CRITERI DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI:**

- a) livello della manifestazione (mondiale, europeo, nazionale, interregionale, regionale, provinciale, comunale)
- b) carattere della manifestazione (agonistica, spettacolare, promozionale)
- c) partecipazione (numero squadre e/o atleti)
- d) destinatari (fascia età partecipanti).

**ART. 12/BIS - CRITERI DI INTERVENTO PER ATTIVITA' RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO**

L'Amministrazione Comunale vuole sostenere iniziative volte a far trascorrere il tempo libero di bambini e ragazzi in modo costruttivo e formativo.

La scelta di tali iniziative dovrà essere basata sui seguenti criteri:

- capacità di coinvolgimento della popolazione residente nel Comune di Noale sia in veste di partecipanti che in veste di animatori;
- sede dell'organizzazione e presenza operativa nel territorio del Comune di Noale;
- esperienza maturata dall'organizzazione;
- livello qualitativo dal punto di vista organizzativo e professionale del personale impegnato nell'attività.

**ART. 13 - CRITERI DI INTERVENTO PER ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI DI ENTI, CONSORZI E ATTIVITA' PRODUTTIVE**

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza e tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;
- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;

- d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo e simili;
- e) a contributi a favore delle Associazioni Pro Loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale.

La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici.

Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3. Il Comune intende altresì cogliere la disponibilità dell'associazionismo a collaborare con i propri iscritti nella vigilanza e tutela di alcuni beni comunali (giardini, monumenti, musei, scuole, ecc.) stipulando apposita idonea convenzione.

4. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

5. Per l'ammissione al contributo e per la sua quantificazione sono individuati i seguenti criteri di intervento:

- ABITANTI
- UTENTI
- TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RESO O DELL'ATTIVITA' SVOLTA
- COLLEGAMENTO CON ATTIVITA' COMUNALI O DI INTERESSE COMUNALE
- FINE DI LUCRO O SUA ASSENZA
- DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA LIBERTA' DI ADESIONE E DI RECESSO DEGLI EVENTUALI SOCI/DISCIPLINA DELLE CARICHE SOCIALI.

#### **ART. 14 - CRITERI DI INTERVENTO PER ATTIVITA' INERENTI AI SERVIZI SOCIALI E AL DIRITTO ALLO STUDIO**

1. Gli interventi del Comune inerenti ai servizi sociali per il Minimo Vitale hanno i seguenti obiettivi:

- a - concorrere, assieme ad altri interventi, alla limitazione del ricovero dell'anziano e di coloro che soffrono di limitazioni alla propria autonomia per motivi diversi;
- b - prevenire situazioni di disagio, abbandono, emarginazione.

2. Per integrazione economica di Minimo Vitale si deve intendere quel livello di assistenza che consenta di soddisfare fondamentali esigenze di vita individuali e familiari.

3. Il livello del Minimo Vitale è il risultato di analisi dei bisogni fondamentali ed è vincolato alle seguenti variabili:

- a) ai fattori socio-culturali
- b) al grado di sviluppo della comunità.

4. Per la determinazione dei contributi per il Minimo Vitale si stabiliscono i seguenti criteri:

- a - individuazione dei soggetti con riferimento sia ai residenti sia a coloro che abbiano acquisito il domicilio di soccorso e si trovino in stato di bisogno con rischio di emarginazione;
- b - determinazione del reddito e confronto con le tabelle di Minimo Vitale indicate nell'allegato "A" che costituisce parte integrante del presente Regolamento e che andranno aggiornate, di anno in anno, da parte del Consiglio Comunale;
- c - individuazione per gli interventi di Minimo Vitale a favore di anziani, di quanti siano civilmente obbligati ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile nei confronti dell'anziano e delle rispettive situazioni economiche con determinazione di una quota a carico degli obbligati ex art. 433 Codice Civile il cui reddito non sia inferiore al Minimo Vitale;
- d - qualora gli interventi di Minimo Vitale riguardino persone o nuclei familiari con abitazione in affitto, quest'ultimo verrà aggiunto al computo del Minimo Vitale, come ogni altra spesa straordinaria e documentabile.

5. Ogni altro aspetto inerente al Minimo Vitale risulta dall'allegato "A" che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

#### **ART. 14/BIS - CRITERI DI INTERVENTO PER L'INSERIMENTO DEI BAMBINI NELL'ASILO NIDO DI COMUNI LIMITROFI**

L'Amministrazione Comunale contribuisce al pagamento della retta di inserimento dei bambini nell'asilo nido situato in comuni limitrofi. Il contributo viene concesso alle famiglie cui il bambino appartiene a condizione che il bambino sia affetto da condizioni socio-sanitarie difficoltose.

Il numero massimo annuo di inserimenti presso gli asili nido dei comuni limitrofi è pari a 3.

Le modalità di erogazione del contributo sono le seguenti:

- 1) domanda scritta, entro il 30/09 di ogni anno, del padre o della madre del bambino con l'indicazione dell'asilo nido di un comune limitrofo nel quale il bambino viene inserito e prova dell'iscrizione;
- 2) la domanda conserva validità per la durata di un anno scolastico, sempreché perduri l'iscrizione dell'interessato;
- 3) l'Assistente Sociale provvede alla predisposizione di una graduatoria dei richiedenti mediante attribuzione dei seguenti punteggi in relazione alle sottoelencate caratteristiche:
  - nuclei familiari che danno scarse garanzie di assistenza al minore: ..... punti 4
  - minori portatori di handicap ..... punti 3

- nuclei familiari con reddito medio pro-capite lordo inferiore al Minimo Vitale ..... punti 2

In caso di parità di punteggio viene preferito il nucleo familiare avente minor reddito.

Rispetto ai primi 5 bambini collocati in graduatoria l'Assistente Sociale provvede alla quantificazione del contributo che il Comune dovrà erogare alla famiglia con allegata relazione avente ad oggetto la situazione sociale, sanitaria ed economica del bambino e del suo nucleo familiare;

- 4) il contributo erogato dal Comune di Noale viene commisurato in base al reddito lordo del nucleo familiare comprensivo dei redditi non assoggettati all'IRPEF e diminuito di L. 3.500.000= per ogni componente del nucleo familiare.

Sul reddito lordo così risultante si applica l'aliquota del 12 per mille. La percentuale così trovata corrisponde all'importo della retta a carico dell'utente. L'importo eccedente tale percentuale è l'ammontare del contributo che il Comune eroga alla famiglia.

#### **ART. 15 - CRITERI DI INTERVENTO PER I SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI**

1. Gli interventi del Comune inerenti ai soggiorni climatici per anziani hanno i seguenti obiettivi:

- a - perseguire il benessere psico-fisico di ogni persona;
- b - favorire la socializzazione e il pieno inserimento nel proprio contesto sociale.

2. Per la determinazione dei contributi a carico degli utenti ed eventualmente del Comune si stabiliscono i seguenti criteri:

- a - le quote di partecipazione si calcolano in percentuale sul reddito mensile del nucleo familiare a cui appartiene il richiedente, al netto dell'eventuale corrispettivo per la locazione e suddiviso per il numero dei componenti del nucleo;
- b - l'aliquota percentuale viene stabilita secondo l'allegato "B" al presente regolamento e aggiornata, di anno in anno, con delibera del Consiglio Comunale;
- c - il servizio è gratuito per i richiedenti il cui reddito pro-capite, determinato come sopra, è inferiore al Minimo Vitale;
- d - sono ammesse deroghe in casi particolari risultanti da relazione dell'Assistente Sociale con parere della competente Commissione consiliare.

3. Ogni altro aspetto inerente ai soggiorni climatici per anziani risulta dall'allegato "B" che costituisce parte integrante del presente Regolamento

#### **ART. 16 - CRITERI DI INTERVENTO PER I SOGGIORNI CLIMATICI PER MINORI**

1. Con i soggiorni climatici per minori il Comune persegue i

seguenti obiettivi:

- a - favorire la socializzazione;
- b - offrire ai soggetti in età evolutiva un ambiente ricco di stimoli educativi.

2. Per la determinazione dei contributi a carico degli utenti ed eventualmente del Comune, si stabiliscono i seguenti criteri:

- a - le quote di partecipazione si calcolano in percentuale sul reddito mensile del nucleo familiare a cui appartiene il richiedente, al netto dell'eventuale corrispettivo per la locazione e suddiviso per il numero dei componenti del nucleo;
- b - l'aliquota percentuale viene stabilita secondo l'allegato "C" al presente Regolamento e aggiornata, di anno in anno, dal Consiglio Comunale;
- c - il servizio è gratuito per i richiedenti il cui reddito pro-capite, determinato come sopra, è inferiore al Minimo Vitale;
- d - sono ammesse deroghe in casi particolari risultanti da relazione dell'Assistente Sociale con parere della competente Commissione Consiliare.

3. Ogni altro aspetto inerenti ai soggiorni climatici per minori risulta dall'allegato "C" che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

#### ART. 17 - CRITERI DI INTERVENTO PER LA TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

1. Gli interventi a favore delle attività e di iniziative non aventi scopo di lucro per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

2. Per l'ammissione al contributo e per la sua quantificazione sono individuati i seguenti criteri di intervento:

- PROMOTORI/DESTINATARI
- MODALITA' DI SVOLGIMENTO (SEDE, ATTREZZATURE, LUOGO DI SVOLGIMENTO)
- FINE DI LUCRO O SUA ASSENZA
- COLLEGAMENTO CON ATTIVITA' COMUNALI O DI INTERESSE COMUNALE
- ATTIVITA' DI INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA
- COLLABORAZIONE CON STRUTTURE SCOLASTICHE/ALTRI GRUPPI OPERANTI NEL TERRITORIO.

#### **ART. 18 - CRITERI DI INTERVENTO PER OPERE DI CULTO**

1. Gli interventi del Comune per le opere di culto sono finalizzati, nei limiti della normativa vigente:

- ad agevolare la manutenzione degli edifici
- ad agevolare nuove edificazioni.

2. Per l'ammissione al contributo e per la sua quantificazione sono individuati i seguenti criteri di intervento:

- PROGRAMMA DI ATTIVITA'
- NATURA DEGLI INTERVENTI (ES. RISTRUTTURAZIONE EDIFICI DI CULTO O ALTRO; COSTRUZIONE EX NOVO)
- LEGISLAZIONE STATALE/REGIONALE IN MATERIA.

#### **ART. 18/BIS - CRITERI DI INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE VICINALI**

I criteri di ammissibilità e di priorità in base ai quali valutare l'ammissibilità e la preferenza degli interventi per la manutenzione ordinaria delle strade vicinali sono dati dalla pubblica utilità dell'intervento in relazione alle esigenze del traffico e della pubblica incolumità.

La procedura di erogazione del contributo è la seguente:

- richiesta scritta, da parte di un proprietario frontista (eventualmente anche a nome di più proprietari) per la sistemazione del tratto di strada;
- redazione di un preventivo di spesa da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, sulla base dei prezzi risultanti dall'apposito appalto per la manutenzione ordinaria annuale delle strade comunali o, in mancanza, sui prezzi di mercato;
- comunicazione al richiedente della spesa necessaria (quota parte pari al 50% del costo dell'intervento) nonché del tempo massimo entro cui si ipotizza la realizzazione dei lavori;
- versamento, presso la Tesoreria comunale, del contributo di cui al punto precedente e comunicazione dell'avvenuto versamento all'Ufficio Tecnico comunale; il versamento dovrà avvenire in unica soluzione, intervento per intervento, indipendentemente dal numero dei richiedenti o degli aderenti ai lavori;
- esecuzione dei lavori di manutenzione da parte del Comune.

#### **ART. 18/TER - CRITERI DI INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE DI SCOLO DELLE ACQUE NON DI PERTINENZA DEL CONSORZIO DI BONIFICA**

L'ammissibilità e la priorità degli interventi per la manutenzione ordinaria della rete di scolo delle acque non di pertinenza del Consorzio di Bonifica viene valutata sulla base della funzionalità idraulica dell'intervento.

La procedura di erogazione del contributo è la seguente:

- 1) richiesta scritta, da parte di un proprietario frontista (eventualmente anche a nome di più proprietari) del tratto di scolo da pulire;
- redazione del preventivo di spesa da parte dell'Ufficio Tecnico comunale;
- comunicazione al richiedente della spesa necessaria, nonché tempo massimo entro cui si ipotizza la realizzazione dei lavori;
- versamento, presso la Tesoreria comunale, del contributo di cui al punto precedente e comunicazione dell'avvenuto versamento all'Ufficio Tecnico comunale; il versamento dovrà avvenire in unica soluzione, intervento per intervento, indipendentemente dal numero dei richiedenti;
- esecuzione dei lavori da parte del Comune utilizzando propri mezzi e personale in dotazione.
- 2) La quota parte della spesa a carico del proprietario frontista corrisponde alla metà del costo dell'intervento così come determinato dall'Ufficio Tecnico comunale.
- 3) Qualora fosse necessario trasportare il materiale di risulta dello scavo presso una discarica autorizzata la spesa necessaria sarà a totale carico dei proprietari dello scolo.
- 4) Se lo scolo fronteggia una strada di proprietà demaniale o comunque classificata comunale o di uso pubblico, la quota parte della spesa a carico del proprietario frontista corrisponde al 25% del costo dell'intervento così come determinato dall'Ufficio Tecnico comunale.

La procedura di cui al punto 1) del comma precedente può articolarsi in alternativa con le seguenti modalità:

- richiesta scritta da parte del proprietario frontista (eventualmente anche a nome di più proprietari) del tratto di scolo da pulire;
  - redazione del preventivo di spesa da parte dell'Ufficio Tecnico comunale;
  - comunicazione al richiedente della spesa necessaria, nonché tempo massimo entro cui l'intervento deve essere effettuato dal richiedente;
  - stipula di convenzione con la quale il richiedente si obbliga alla esecuzione dell'intervento così come determinato dall'Ufficio Tecnico comunale e a sottostare ai controlli dell'Amministrazione Comunale;
  - esecuzione dei lavori da parte del richiedente;
  - comunicazione da parte dell'interessato della avvenuta esecuzione dei lavori;
  - ispezione sul luogo da parte dell'Ufficio Tecnico comunale al fine di valutare la correttezza dell'esecuzione dell'intervento;
  - versamento al richiedente del contributo.
- Rimangono in ogni caso fermi i punti 2), 3) e 4) del comma precedente.

#### ART. 18/QUATER

Attività rientranti nei settori da affidare con priorità alle organizzazioni di volontariato di cui al comma 1/bis dell'art. 2:

A) INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI:

- valorizzazione della persona e della famiglia;
- assistenza al soggetto nei momenti di bisogno, necessità e disagio sia fisico che psicologico;
- educazione e prevenzione volte al reinserimento sociale della persona.

B) INTERVENTI SOCIO-SANITARI:

- attività dirette in via prevalente alla tutela della salute del cittadino e traduentesi in interventi a sostegno dell'attività sanitaria di prevenzione, cura e riabilitazione fisica e psichica del medesimo, in assenza dei quali l'attività sanitaria non può svolgersi o produrre effetti o che contribuisca ad una effettiva sensibilizzazione dei cittadini.

C) OBIETTIVO DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI:

- tutela e valorizzazione del patrimonio delle zone di interesse archeologico;
- recupero alla collettività dei beni culturali e artistico-monumentali in stato di abbandono;
- conservazione, salvaguardia e tutela dell'ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell'equilibrio naturale;
- salvaguardia e protezione di specie in via di estinzione e soccorso ad animali dall'attività dei quali possano derivare effetti benefici sull'uomo.

D) SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE:

- attività rivolte al trasporto malati, al pronto soccorso, di pronto intervento in caso di calamità naturali e tutte quelle attività comprese nel concetto più ampio di impegno e protezione civile.

**ART. 19 - INFORMAZIONE**

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della Legge 8 giugno 1990, N. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

2. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge e ne viene data notizia nel B.U.C..

3. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal Regolamento di cui all'art. 7 della Legge 8 giugno 1990, N. 142.

4. Il rilascio di copia del presente Regolamento e degli atti di cui ai precedenti comma 2 e 3, può essere richiesto da ogni cittadi-

no del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.

5. Esso avviene previo pagamento dei soli costi.

#### **ART. 20 - NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dall'esercizio finanziario 1992.  
Per l'esercizio finanziario 1991 si provvederà secondo i criteri fin qui consolidati.

\*\*\*\*\*

Prot. N. ... All. N.

Risposta alla nota N.

del

05 DIC. 1990

OGGETTO: Nuovi criteri da applicarsi nella determinazione dell'erogazione dell'integrazione economica detta del "MINIMO VITALE" -

### **PREMESSA**

La scelta di erogare contributi economici di Minimo Vitale, rientra all'interno di una più generale politica di rinnovamento, dove anche l'assistenza economica unitamente ad altri servizi, contribuisce a garantire la deistituzionalizzazione e l'integrazione sociale, considerandoli come obiettivi da perseguire per il benessere di ogni persona, favorendo il mantenimento degli individui nel loro ambiente culturale e sociale.

Tale servizio è visto come una modalità nuova di rapportarsi ai problemi sociali, finalizzato al superamento della tradizionale impostazione caritativa, categoriale e frammentaria dell'assistenza, che ha come obiettivo:

- \* concorrere alla limitazione del ricovero dell'anziano, ma può riguardare anche chi, pur non essendo anziano soffre di determinate limitazioni alla propria autonomia per motivi diversi;
- \* prevenire situazioni di disagio, di abbandono e di emarginazione.

Tali obiettivi hanno la possibilità di essere realizzati solo grazie alla convergenza ed interazione di una pluralità di interventi, studiati e continuamente riverificati sulla base delle esigenze emergenti e del bisogno rilevati nel territorio.

L'integrazione economica di M.V. se attuata quindi con un insieme di altri interventi strettamente collegati tra loro, quale il servizio di Assistenza Domiciliare, verso cui si pone in

termini di complementarità, può offrire la possibilità alle persone o nuclei in condizioni di precarietà del livello di vita socio-economico, di risollevarsi la propria situazione, senza cadere in un circuito chiuso di dipendenza e degrado sociale.

### **DEFINIZIONE DI MINIMO VITALE**

Per integrazione economica di Minimo Vitale si deve intendere quel livello di esistenza che consenta di soddisfare le fondamentali esigenze di vita individuali e familiari.

Il Minimo Vitale si basa sul presupposto che ad ogni cittadino deve essere riconosciuto "il diritto di ottenere dalla Comunità i mezzi per far fronte alle inderogabili esigenze della vita, ragguagliate al livello della società in cui vive", in altre parole il Minimo Vitale è stato concepito come mezzo di auto-sufficienza e di elevazione per le categorie disagiate.

Tale strumento assume la funzione di delimitare la soglia al di sotto della quale i redditi devono essere integrati, se un individuo o un nucleo in stato di bisogno hanno un reddito inferiore al Minimo Vitale, fino al raggiungimento di quest'ultimo.

Il livello del Minimo Vitale, è il risultato di analisi dei bisogni fondamentali ed è vincolato ad alcune variabili:

- a) ai fattori socio-culturali dell'ambiente in cui la persona vive, che vanno ad integrarsi e sommarsi alle esigenze primarie, in quanto il Minimo Vitale si riferisce ad un realtà politico sociale ed economica mutevole;
- b) al grado di sviluppo della Comunità e quindi al corrispondente concetto che la società ha di vita decorosa. Questo perché, l'aumento in una determinata società delle possibilità generali, porta di conseguenza un più facile soddisfacimento dei bisogni primari ed il sorgere di nuove esigenze che, diventano, a loro volta, di primaria necessità.

### **CARATTERISTICHE DEL MINIMO VITALE**

L'intervento di integrazione economica di Minimo Vitale presenta alcune sostanziali caratteristiche:

- \* è una prestazione temporanea, nel senso che il Minimo Vitale può essere dato in modo continuativo ma mai definitivo, al fine di incentivare le capacità, anche residue, di ogni persona;
- \* la sua entità è fissa, ma è soggetta a revisioni sia per i contenuti che per gli importi, essendo i primi legati a fattori socio-culturali, ed i secondi a fattori di mercato, più facilmente soggetti a variazione;
- \* deve avere a monte, una scelta politica dell'Ente Locale che consiste nell'esplicitare chiaramente che, una politica di Minimo Vitale comunale è transitoria in quanto supplisce temporaneamente, con un meccanismo assistenziale, ad un'inadempienza dello Stato, o altri Enti (adeguamento pensioni, rapidità per la liquidazione delle stesse etc.), che deve garantire a tutti, attraverso opportune riforme, un sistema di sicurezza sociale.

### **METODOLOGIE DI DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI M.V.**

L'obiettivo primario, che ha anche influenzato la scelta del metodo, per quanto riguarda la determinazione dei criteri di Minimo Vitale, è quello di realizzare una concreta alternativa al ricovero e all'emarginazione.

Devono pertanto essere chiaramente esplicitati:

- \* i destinatari dell'intervento;
- \* il reddito della persona o nucleo richiedente che deve essere inferiore al Minimo Vitale stabilito;
- \* le modalità per il calcolo del reddito delle persone o del nucleo richiedente;
- \* l'obiettivo da raggiungere con l'erogazione, anche con altri interventi di tipo professionale: di Assistenza Domiciliare, di recupero e mobilitazione delle risorse individuali, familiari, sociali e lavorative.

## **AGGIORNAMENTO E VERIFICHE**

Il Minimo Vitale sarà sottoposto ad un aggiornamento, possibilmente annuale, in base all'incremento del costo della vita, calcolato sugli indici dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati secondo i valori nazionali forniti dall'ISTAT e quinquennialmente con rilevazione diretta rispetto alle singole voci che costituiscono il calcolo del Minimo Vitale.

L'erogazione del contributo per il raggiungimento del Minimo Vitale, non può essere statica, pertanto andrà periodicamente riveduta, a livello locale, rimanendo inteso che qualora intervenissero variazioni nella situazione dei casi seguiti, dovrà essere rivisto il conteggio a suo tempo effettuato e apportate le relative modifiche da parte dell'Ufficio di Servizio Sociale.

Questi controlli devono essere fatti al fine di non incentivare il ricorso all'assistenza là dove esistono delle potenzialità ancora da esprimere.

## **SERVIZIO SOCIALE**

Tutte le situazioni devono essere seguite dal punto di vista sociale, sarà cura dell'Assistente Sociale del Comune, svolgere le seguenti funzioni:

- esame preliminare della documentazione prodotta per l'apertura del caso ai fini dell'accertamento dell'esistenza delle condizioni per poter usufruire dell'integrazione economica di Minimo Vitale;
- rilevazione del bisogno, ai fini della programmazione;
- esame, istruzione delle richieste, formulazione di proposte di modalità di intervento mediante relazione;
- discussione sulla proposta formulata dall'Assistente Sociale in sede di Commissione di Sicurezza Sociale;
- analisi finale dell'organo politico, con decisione definitiva e stesura delibera.

### **DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE**

Si richiama l'attenzione sulle modificazioni che si intendono apportare, che sono il risultato di un approfondito esame dell'esperienza finora acquisita e delle osservazioni maturate durante questi anni di applicazione del servizio di Minimo Vitale, come segue:

1. Individuazione dei soggetti che possono usufruire dell'integrazione economica detta di Minimo Vitale: tutti quei cittadini residenti e che abbiano acquisito il domicilio di soccorso che dovessero trovarsi in stato di bisogno, tale da provocare e/o produrre rischi di emarginazione.
2. Dall'importo derivante dal calcolo di integrazione economica di Minimo Vitale, al fine di determinare l'entità da corrispondere, deve essere detratto ogni reddito (da considerarsi al netto di imposte).
3. Si ritiene altresì necessario ribadire che, allorché successivamente alla decisione da parte dell'organo competente, di corrispondere l'integrazione economica ad una data persona o nucleo, detta persona dovesse percepire pensioni, l'integrazione economica verrà sospesa.
4. Per quanto riguarda gli anziani, vengono valutati, al fini dell'erogazione del Minimo Vitale, i civilmente obbligati ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile.
5. Sarà cura del Servizio Sociale durante la fase istruttoria del caso, accertare nella misura degli strumenti a disposizione del servizio, le condizioni economiche dei parenti tenuti agli alimenti, fissando comunque qualora il reddito non sia inferiore al Minimo Vitale, una quota minima a loro carico, ed aggiornabile, quale integrazione del reddito godibile dal richiedente, pari a L. 20.000.= mensile.
6. Nel caso di persone o nucleo con abitazione in affitto, questo verrà aggiunto al computo del Minimo Vitale, come ogni altra spesa straordinaria e documentabile.
7. Qualora l'integrazione di Minimo Vitale, da erogare alla persona o nucleo, risultasse inferiore a L. 15.000.= mensile, tale quota verrà corrisposta come contributo una-tantum compless-

siva dei mesi dovuti.

- B. Nel caso in cui il/i richiedente/i, non accettino né condivide  
no le possibili soluzioni prospettate dal Servizio Sociale  
alternative al contributo (es. un lavoro), valutata la situa-  
zione, e sentito il parere della Commissione Comunale di Sicu-  
rezza Sociale, il suddetto contributo verrà tempestivamente  
sospeso.

#### **DEROGA AI CRITERI**

Rimane possibile la deroga a quanto succitato, qualora  
l'Assistente Sociale ravvisi problemi di particolare natura.

La proposta deve in tal caso essere accompagnata da una  
dettagliata relazione giustificativa.

#### **APPLICAZIONE DEI CRITERI DI MINIMO VITALE**

L'attuazione del Minimo Vitale si traduce in pratica  
nell'applicazione di una tabella di "costi" (vedi tabelle allega-  
te), indispensabili per il sostentamento del singolo e della fami-  
glia.

I costi considerati per la determinazione del Minimo  
Vitale, si riferiscono alla spesa per l'abbigliamento, l'alimenta-  
zione, a spese di luce, acqua, gas e vita di relazione, come da  
tabelle allegate.

### **CORRETTIVI**

Le quote erogabili con l'utilizzo dello strumento calcolo del Minimo Vitale, risultano essere mediamente più elevate di quelle godute da una fascia molto estesa di popolazione.

Per una maggiore comprensione, si precisa che il Minimo Vitale calcolato su una famiglia media di 4 persone (marito, moglie, figli di anni 10 e 15), è di L. 1.316.000.=.

Il salario-stipendio percepito da un lavoratore inquadrato al terzo livello con moglie e due figli a carico è pari a L. 1.210.000.= (ossia: stipendio base L. 1.150.000 e L. 60.000 di assegni familiari). Ne consegue l'ammissibilità all'assistenza, di gran parte dei lavoratori con retribuzioni minime.

Non potendo essere l'Ente Locale il risanatore delle problematiche legate alla distribuzione del reddito nazionale, ne deriva la necessità di utilizzare lo strumento di Minimo Vitale con dei correttivi, che privilegino le fasce più a rischio di emarginazione.

Come indicato nella parte precedente del documento, l'utilizzo del criterio di Minimo Vitale, rientra in una modalità più complessiva di risposta all'utenza (formulazione di progetti specifici per ogni situazione-problema).

Pertanto, il suo utilizzo dovrà essere funzionale al progetto stesso, e comunque non potrà prescindere dall'incentivare soluzioni diverse da quelle assistenziali.

Il criterio dovrà essere applicato ed erogato al 100% nei confronti di richiedenti anziani (55 anni donne, 60 anni uomini) o invalidi civili, con un punteggio superiore al 76%, proprio perchè impossibilitati ad attivare soluzioni personali.

Le quote di Minimo Vitale risultano pari all'importo delle pensioni minime (escluse le pensioni sociali e di invalidità civile).

Nei confronti di tutti gli altri possibili richiedenti, si userà un correttivo, perchè in questi casi, erogare un contributo pari al 100% può significare una disincentivazione a cercare

soluzioni reali diverse, quindi il lavoro.

Il correttivo individuato, è pari al 79% del Minimo Vitale, dal quale verrà detratto l'eventuale reddito goduto, ed il contributo risultante verrà erogato al 60%.

La percentuale del 79 permette di adeguare il Minimo Vitale al valore di uno stipendio-salario medio basso, come sopra notato.

L'ulteriore riduzione del 60%, risponde alla esigenza sopracitata, di disincentivare l'entrata nel circuito assistenziale come unica risposta ai problemi.

Per quanto riguarda le istruttorie, i richiedenti dovranno documentare il proprio reddito con la presentazione dei modelli O-Bis M dei libretti di pensione, modello 740 O 101, busta paga, ed in assenza di questi, con atto notorio attestante i redditi goduti.

Per quanto riguarda i tempi di revisione dell'erogazione dei contributi, questi saranno, in linea di massima:

- semestrali, per gli utenti anziani
- trimestrali, per i nuclei con minori.

Il presente regolamento, si considera l'unico criterio cui far riferimento per l'erogazione di contributi economici elargiti a qualsiasi titolo, anche da utilizzare in caso di esopero o riduzione per i servizi a domanda individuale.

MINIMO VITALE: AGGIORNATO AL 01.01.1991

GENERI ALIMENTARI	UNITA' MISURA	PREZZO UNITARIO	FABBISOGNO GIORNALIERO	SPESA GIORNALIERA	SPESA MENSILE
- Latte	lt.	L. 1.170	350	L. 410	L. 12.300
- Caffè	Kg.	L. 12.400	8	L. 99	L. 2.970
- The	Kg.	L. 33.200	0,58	L. 19	L. 570
- Zucchero	Kg.	L. 1.400	55	L. 77	L. 2.310
- Pane - Grissini - Biscotti	Kg.	L. 5.600	250	L. 1.400	L. 42.000
- Pasta - Riso	Kg.	L. 1.900	170	L. 323	L. 9.690
- Carne: bollito - pollo - vitello - maiale	Kg.	L. 9.700	140	L. 1.358	L. 40.740
- Pesce	Kg.	L. 9.000	32	L. 288	L. 8.640
- Uova	unità	L. 200	0,75	L. 150	L. 4.500
- Formaggio	Kg.	L. 10.200	50	L. 510	L. 15.300
- Frutta - verdura	Kg.	L. 2.800	300	L. 840	L. 25.200
- Vino	lt.	L. 1.600	300	L. 480	L. 14.400
- Condimenti: Formaggio grana	Kg.	L. 19.000	20	L. 380	L. 11.400
Burro	Kg.	L. 8.000	30	L. 240	L. 7.200
Olio	lt.	L. 3.200	20	L. 64	L. 1.920
Conserva di pomodoro	Kg.	L. 1.750	20	L. 35	L. 1.050
Sale	Kg.	L. 550	10	L. 5.5	L. 165

TOTALE SPESA MENSILE: Persona sola L. 200.355 arr. = L. 200.000.=

TOTALE SPESA ANNUA: Persona sola L. 2.400.000.=

CAPITOLO: ADDIGLIAMENTO

DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO UNITARIO	FABBISOGNO ANNUO	SPESA ANNUA
<b>UOMO</b>			
- Cappotto	l. 230.000	0,20	L. 46.000
- Vestito invernale	L. 280.000	0,33	L. 92.400
- Vestito estivo	L. 250.000	0,33	L. 82.500
- Camicia	L. 40.000	1	L. 40.000
- Canottiera estiva	L. 8.500	2	L. 17.000
- Maglia invernale	L. 20.000	1	L. 20.000
- Mutanda cotone	L. 6.500	2	L. 13.000
- Calzetti	L. 6.000	4	L. 24.000
- Fazzoletti da naso	L. 2.200	3	L. 6.600
- Pigiama	L. 36.000	0,33	L. 11.880
- Cravatta	L. 17.500	0,33	L. 5.775
- Cappello	L. 30.000	0,33	L. 9.900
- Scarpe	L. 75.000	0,33	L. 24.750
- Pantaloni	L. 52.000	1	L. 52.000
- Maglione	L. 35.000	1	L. 35.000
- Sciarpa e guanti	L. 17.500	0,33	L. 5.775
Quota mensile = L. 40.583			L. 486.580
arr. = L. 41.000			arr. L. 487.000
=====			
<b>DONNA</b>			
- Cappotto	l. 250.000	0,20	L. 50.000
- Vestito invernale	L. 120.000	0,33	L. 39.600
- Vestito estivo	L. 100.000	1	L. 100.000
- Tailleur	L. 210.000	0,33	L. 69.300
- Golfino	L. 60.000	1	L. 60.000
- Canottiera estiva	L. 10.500	2	L. 21.000
- Canottiera invernale (maglia)	L. 21.500	1	L. 21.500
- Mutanda	L. 6.000	4	L. 24.000
- Calze (paio)	L. 9.000	6	L. 54.000
- Camicia da notte	L. 32.000	0,33	L. 10.560
- Reggiseno	L. 15.000	1	L. 15.000
- Sottoveste	L. 19.000	1	L. 19.000
- Sciarpa e guanti	L. 17.500	0,33	L. 5.775
- Fazzoletti da naso	L. 2.200	4	L. 8.800
- Foulard	L. 26.000	0,33	L. 8.580
- Scarpe	L. 78.000	1	L. 78.000
- Gonna	L. 62.000	0,75	L. 46.500
- Camicia	L. 50.000	0,75	L. 37.500
Quota mensile = L. 55.750			L. 669.115
arr. = L. 56.000			arr. L. 669.000

CAPITOLO: GOVERNO DELLA CASA

Descrizione articolo	Prezzo Unitario	Fabbisogno annuo famig.	Spesa annua famiglia	Spesa mensile famiglia
<u>Spese generali</u>				
- Lampadine	L. 1.400	2	L. 2.800	L. 233
- Fiammiferi (scatola)	L. 300	96	L. 28.800	L. 2.400
<u>Biancheria per la casa</u>				
- Tovaglia e 8 tovaglioli	L. 35.000	0,50	L. 17.500	L. 1.458
- Strofinacci da cucina	L. 2.900	4	L. 11.600	L. 967
- Asciugamani	L. 8.150	4	L. 32.600	L. 2.716
- Lenzuola matrimoniali e 2 lenzuola singoli	L. 47.000	0,50	L. 23.500	L. 1.958
<u>Utensileria per la casa</u>				
- 6 piatti completi	L. 25.000	0,33	L. 8.250	L. 688
- 6 tazze caffè	L. 17.000	0,50	L. 8.500	L. 708
- 6 bicchieri	L. 6.000	0,75	L. 4.500	L. 375
- 6 tazze	L. 20.000	0,25	L. 5.000	L. 417
- 6 posateria	L. 30.000	0,25	L. 7.500	L. 625
TOTALE			L. 150.550	L. 12.545
Totale spesa mensile ann. L. 13.000		=====		

CAPITOLO: IGIENE E SANITA'

Descrizione articoli:

Detersivi biancheria, detersivi piatti, sapone e saponette, sapone da barba, lamette, dentifricio, shampoo, carta igienica, lucido scarpe, strofinacci, paiette, etc..

Pronto soccorso: aspirine, cotone, alcool, assorbenti, fasce, cerotti etc.

A FORFAIT PER FAMIGLIA TIPO DI N° 4 PERSONE - TOTALE

L. 85.000.=  
=====

Luce, acqua e gas:

A FORFAIT PER FAMIGLIA TIPO DI N° 4 PERSONE - TOTALE

L. 200.000.=  
=====

CAPITOLO: MANUTENZIONE

ARTICOLO	PREZZO UNITARIO	FABBISOGNO ANNUO		SPESA ANNUA	
		UOMO	DONNA	UOMO	DONNA
- Lavatura a secco	L. 7.000	4	4	L. 28.000	L. 28.000
- Risuolatura scarpe	L. 15.000	2	2	L. 30.000	L. 30.000
- Filati e mercerie	L. 15.000			L. 15.000	L. 15.000
- Riparazione vestia- rio	L. 16.000			L. 16.000	L. 16.000
TOTALE				L. 89.000	L. 89.000
Totale spesa annuale L. 89.000					
Totale spesa mensile L. 7.417 arr. L. 7.400.= =====					

CAPITOLO: VITA DI RELAZIONE

ARTICOLO	PREZZO UNITARIO	FABBISOGNO ANNUO FAMIGLIA	SPESA ANNUA FAMIGLIA
- Corrispondenza:			
* cartoline	L. 350	30	L. 10.500
* lettere	L. 150	20	L. 3.000
* francobolli	L. 700	50	L. 35.000
- Trasporti:			
* ferrovia, auto bus, corriera	L. 302	Km 500	L. 151.000
- Abbonamento Ra- dio e TV	L. 120.000	1	L. 120.000
- Libri	L. 25.000	2	L. 50.000
- Giornali, rivis- te etc.	L. 1.200	365	L. 438.000
- Concerti, cine- ma, teatro	L. 10.000	30	L. 300.000
- Bar	L. 2.500	80	L. 200.000
- Parrucchiera e barbiera	L. 22.500	4	L. 90.000
Totale spesa annuale			L. 1.397.500.=
Totale spesa mensile			L. 116.458 arr. L. 116.000.= =====

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE A PRIVATI DI CONTRIBUTI PER SERVIZI SOCIALI: INTEGRAZIONE ECONOMICA DETTA DEL MINIMO VITALE

Il presente regolamento si considera l'unico criterio cui far riferimento per l'erogazione di contributi economici erogati a qualsiasi titolo, anche da utilizzare in caso di esonero o riduzione per tutti i servizi a domanda individuale per i quali non vi sia specifica regolamentazione.

Premessa

La scelta di erogare contributi economici di minimo vitale rientra all'interno di una più generale politica di rinnovamento dove anche l'assistenza economica, unitamente ad altri servizi, contribuisce a garantire la deistituzionalizzazione e l'integrazione sociale, considerandoli come obiettivi da perseguire per il benessere di ogni persona, favorendo il mantenimento degli individui nel loro ambiente culturale e sociale.

Il minimo vitale si basa sul presupposto che ad ogni cittadino deve essere riconosciuto "il diritto di ottenere dalla comunità i mezzi per far fronte alle inderogabili esigenze della vita, ragguagliate al livello della società in cui vive", in altre parole il Minimo Vitale è concepito come mezzo di autosufficienza e di elevazione per le categorie disagiate.

Tale strumento assume la funzione di delimitare la soglia al di sotto della quale i redditi devono essere integrati fino al raggiungimento appunto del reddito minimo stabilito.

Caratteristiche del Minimo Vitale

L'intervento di integrazione economica del Minimo Vitale presenta alcune sostanziali caratteristiche:

- è rivolto a tutti i cittadini residenti e che abbiano acquisito il domicilio di soccorso i quali si trovino in stato di bisogno tale da provocare rischi di emarginazione;
- è una prestazione temporanea, può essere erogata in modo continuativo ma mai definitivo, al fine di incentivare le capacità, anche residue, di ogni persona;
- la sua entità è fissa ma è soggetta a revisioni sia per i contenuti che per gli importi, essendo i primi legati a fattori socio-culturali, ed i secondi a fattori di mercato più facilmente soggetti a variazioni.

## AGGIORNAMENTO E VERIFICHE

Il Minimo Vitale sara' sottoposto ad un aggiornamento, possibilmente annuale, in base all'incremento del costo della vita, calcolato sugli indici dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati secondo i valori nazionali forniti dall'ISTAT e quinquennalmente con rilevazione diretta rispetto alle singole voci che costituiscono il calcolo del Minimo Vitale.

L'erogazione del contributo andra' anch'essa periodicamente riveduta con le seguenti modalita':

- semestralmente per gli utenti anziani e/o disabili per i quali non sono prevedibili nel breve periodo cambiamenti nella situazione ;
  - trimestralmente per tutte le altre situazioni ed in particolare per i nuclei con minori;
- rimane inteso che qualora intervenissero variazioni nella situazione dei casi seguiti, dovra' essere rivisto il conteggio a suo tempo effettuato e apportate le modifiche opportune da parte dell'ufficio di Servizio Sociale.

Queste verifiche e i periodici aggiornamenti vanno fatti al fine di non incentivare il ricorso all'assistenza la' dove esistano delle potenzialita' ancora inesprese.

## Istruttoria

L'istruttoria per l'eventuale erogazione del contributo economico del Minimo Vitale si avvia a seguito della presentazione all'Amministrazione Comunale di apposita domanda presentata a cura del richiedente su stampato predisposto dal Servizio Sociale o su carta libera e corredata della seguente documentazione:

- situazione di famiglia;
- fotocopia del modello O-Bis M dei libretti di pensione;
- fotocopia del modello 740 o 101,
- fotocopia dell'ultima busta paga percepita;
- atto notorio attestante ogni altro reddito (rendite I.N.A.I.L., assegno di accompagnamento, attivita' lavorative non dichiarate quali lavoro a domicilio ecc.) o l'eventuale assenza di reddito.

Sara' cura dell'Assistente Sociale procedere nel modo seguente per l'apertura della pratica:

- esame preliminare della documentazione prodotta per accertare l'esistenza delle condizioni per poter usufruire dell'integrazione economica del Minimo Vitale;
- rilevazione del bisogno ai fini della programmazione di un intervento complessivo;
- formulazione della proposta sulle modalita' di intervento mediante apposita relazione.

Successivamente la proposta formulata dall'Assistente Sociale andr  sottoposta all'esame della Commissione di sicurezza sociale per la formulazione del parere in merito.

Seguir  l'analisi finale dell'organo politico e la decisione definitiva con la conseguente stesura della delibera.

#### DETERMINAZIONE DELL'ENTITA DEL CONTRIBUTO

L'attuazione del criterio del Minimo Vitale si traduce in pratica nell'applicazione delle tabelle allegate con le quali si stabilisce la quota indispensabile al sostentamento dei singoli o dei nuclei in relazione alla loro composizione.

I costi considerati si riferiscono all'alimentazione all'abigliamento a spese di luce, acqua, gas e vita di relazione.

L'entit  del contributo da corrispondere coincide con la somma delle spese mensili calcolate per ogni singolo nucleo sulla base delle tabelle allegate, a questa somma andr  sottratto ogni reddito del nucleo, considerato al netto di imposte (escluso il reddito derivante dal possesso dell'abitazione adibita ad uso proprio); la cifra risultante corrisponder  al contributo erogato dall'Amministrazione Comunale ad integrazione del Minimo Vitale.

Nel caso di persone o nuclei con abitazione in affitto, questo verr  aggiunto al computo del Minimo Vitale come ogni altra spesa straordinaria documentabile.

Per quanto riguarda gli anziani vengono considerati i parenti civilmente obbligati ai sensi dell'art.433 e seguenti del Codice Civile; sar  cura del servizio sociale accertare, nella misura degli strumenti a disposizione del servizio, l'esistenza e il relativo reddito dei parenti tenuti agli alimenti, fissando comunque per ognuno, qualora il loro reddito non sia inferiore al minimo vitale, una quota minima e aggiornabile pari a lire 20.000 quale integrazione del reddito godibile del richiedente.

Qualora l'integrazione al Minimo Vitale da erogare alla persona o nucleo richiedenti risultasse inferiore a Lire 15.000 mensili, tale quota verr  corrisposta come contributo una-tantum per un importo pari a quello dovuto per i mesi spettanti.

Nel caso in cui il/i richiedente/i non accettino ne' condividano le possibili soluzioni prospettate dal Servizio Sociale alternative al contributo (es.lavoro), valutata la situazione e sentito il parere della Commissione Consiliare il suddetto contributo verr  tempestivamente sospeso.

Rimane possibile la deroga a quanto succitato qualora l'Assistente Sociale ravvisi problemi di particolare natura che, all'interno del programma di intervento elaborato sul caso, renda

inopportuna l'applicazione dei criteri individuati. In tal caso la proposta da sottoporre alla Commissione Consiliare deve essere accompagnata da una dettagliata relazione giustificativa.

#### CORRETTIVI

Le quote erogabili con l'utilizzo dello strumento del Minimo Vitale risultano essere mediamente piu' elevate del reddito goduto da una fascia molto estesa della popolazione.

Non potendo essere l'ente locale il risanatore delle problematiche legate alla distribuzione del reddito nazionale, ne deriva la necessita' di utilizzare lo strumento del Minimo Vitale con dei correttivi che privilegino le fasce piu' a rischio di emarginazione e contemporaneamente consentano di incentivare soluzioni diverse da quelle assistenziali.

Il criterio pertanto dovra' essere applicato come sopra nei confronti dei richiedenti anziani (55 anni donne 60 uomini) e degli invalidi civili (invalidita' superiore al 76%) ai quali sara' erogato il contributo nella misura del 100% poiche' impossibilitati ad attivare diverse soluzioni personali.

Nei confronti di tutti gli altri possibili richiedenti si usera' un correttivo, poiche' in questi casi erogare un contributo pari al 100% puo' creare una disincentivazione a cercare soluzioni reali diverse quali ad esempio il lavoro.

Pertanto per le situazioni sopra citate il Minimo Vitale cui far riferimento e' quello pari al 79% delle spese necessarie al nucleo richiedente alle quali andranno sottratti i redditi goduti; il contributo risultante verra' erogato al 60% proprio per disincentivare l'entrata nel circuito assistenziale.

#### CALCOLO DEL MINIMO VITALE

Seguono le tabelle per il calcolo, parte integrante del presente regolamento.

SPESA INDIVIDUALE MENSILE	MARITO	MOGLIE	FIGLI		
			0 + 6 anni 50 %	7 + 14 anni 75 %	15 + 18 anni 90 %
* Alimentazione	L. 200.000	L. 200.000	L. 100.000	L. 150.000	L. 180.000
* Abbigliamento	L. 41.000	L. 56.000	L. 20.500	L. 30.750	L. 36.500
Totale	L. 241.000	L. 256.000	L. 120.500	L. 180.750	L. 216.500
ATT.	L. 241.000	L. 256.000	L. 121.000	L. 181.000	L. 217.000

SPESA PER NUCLEO	1 PERSONA					2 PERSONE					3 PERSONE					4 PERSONE					5 PERSONE					6 PERSONE				
	* Igiene e sanità	70%	L.	59.500	80%	L.	68.000	90%	L.	76.500	100%	L.	85.000	110%	L.	93.500	120%	L.	102.000	130%	L.	110.500	140%	L.	119.000	150%	L.	127.500	160%	L.
* Governo della casa	70%	L.	9.100	80%	L.	10.400	90%	L.	11.700	100%	L.	13.000	110%	L.	14.300	120%	L.	15.600	130%	L.	16.900	140%	L.	18.200	150%	L.	19.500	160%	L.	20.800
* Vita di relazione	40%	L.	46.400	50%	L.	58.000	60%	L.	69.600	70%	L.	81.200	80%	L.	92.800	90%	L.	104.400	100%	L.	116.000	110%	L.	127.600	120%	L.	139.200	130%	L.	150.800
* Manutenzione	70%	L.	5.180	80%	L.	5.920	90%	L.	6.660	100%	L.	7.400	110%	L.	8.140	120%	L.	8.880	130%	L.	9.620	140%	L.	10.360	150%	L.	11.100	160%	L.	11.840
* Luce - acqua - gas	70%	L.	140.000	80%	L.	160.000	90%	L.	180.000	100%	L.	200.000	110%	L.	220.000	120%	L.	240.000	130%	L.	260.000	140%	L.	280.000	150%	L.	300.000	160%	L.	320.000
Totale		L.	260.180		L.	302.320		L.	344.460		L.	386.600		L.	428.740		L.	470.880		L.	513.020		L.	555.160		L.	597.300		L.	639.440
ATT.		L.	260.000		L.	302.000		L.	344.000		L.	386.000		L.	428.000		L.	470.000		L.	512.000		L.	554.000		L.	596.000		L.	638.000

N.B.: Le aggiungere l'eventuale affitto -

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI PARTECIPAZIONE  
ALLA SPESA DEGLI UTENTI DEI SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI

PREMESSA:

La scelta di organizzare i soggiorni climatici per gli anziani, rientra all'interno di una piu' generale politica sociale che considera fra gli obiettivi da perseguire per il benessere psico-fisico di ogni persona, la socializzazione ed il pieno inserimento nel proprio contesto sociale.

La finalita' dei soggiorni e' appunto quella di prevenire e/o superare la solitudine delle persone anziane offrendo una valida opportunita' di aggregazione a tutti coloro che ne facciano richiesta ed in particolare a quanti si trovino in condizioni economiche disagiate.

Cio' premesso si stabilisce che il parametro di riferimento per la determinazione della quota di partecipazione alla spesa da parte degli utenti e' il reddito e che nel tentativo di favorire le fasce di popolazione anziana piu' svantaggiate economicamente, il contributo verra' calcolato percentualmente sul reddito stesso.

1) INDIVIDUAZIONE DEL REDDITO

- 1.1 Viene considerato il reddito netto mensile del richiedente 1/12 del reddito netto da pensione dell'anno di riferimento cui va aggiunto 1/12 del reddito da terreni e/o fabbricati desunto dal mod. 740 presentato dell'anno precedente e 1/12 di ogni altro reddito; viene invece sottratta la somma dell'eventuale affitto mensile;
- 1.2 Qualora sia una coppia a chiedere di partecipare al soggiorno il reddito viene calcolato per entrambi i membri con le modalita' di cui al punto 1.1 se entrambi presentano reddito proprio;
- 1.3 Nei casi in cui uno dei membri non abbia alcun reddito, la quota di partecipazione viene calcolata solo per il titolare di pensione e su un reddito mensile decurtato del 10%;
- 1.4 Quando il richiedente risulta avere a proprio carico il coniuge o figlio disabile completamente privi di reddito che non partecipano al soggiorno, il reddito cui far riferimento e' quello del richiedente

calcolato come al punto 1.1 e diviso per il numero delle persone a carico;

- 1.5 Per i richiedenti che vivono soli il reddito mensile verra' decurtato del 10%;

## 2) DETERMINAZIONE FASCE DI REDDITO

- 2.1 Considerato, sulla base di quanto stabilito in premessa, che il calcolo percentuale applicato al reddito del soggetto consente di attribuire maggiori vantaggi a quanti godono di reddito piu' basso, rispondendo all'esigenza di rendere l'intervento dell'Amministrazione Comunale il piu' equo possibile, si individuano due fasce di reddito: la prima da 0 a 700.000 la seconda da 700.000 alla cifra la cui percentuale determinata al successivo punto 4.1 (70%) corrisponde al costo del soggiorno comprensivo di trasporto. Oltre questa cifra viene corrisposto dall'utente l'intero costo del soggiorno.

## 3) DETERMINAZIONE DEI COSTI

- 3.1 Il costo del soggiorno deve intendersi quello stabilito annualmente dalla delibera di G/M istitutiva dei soggiorni.
- 3.2 Per ogni localita prescelta il costo di riferimento per la determinazione delle fasce di reddito di cui al punto 2.1 e' quello relativo ai 14 giorni di pensione completa piu' il costo preventivato per il trasporto suddiviso per il numero di partecipanti previsti.

## 4) DEFINIZIONE PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE

- 4.1 Ogni utente corrispondera' all'Amministrazione Comunale per la partecipazione la seguente percentuale del proprio reddito netto mensile, da 0 a 700.000 il 60%  
DA 700.000 a ..... (vedi punto 2.1) il 70%

## 5) DEROGA AI CRITERI

- 5.1 Qualora si ravvisino problemi di particolare natura rimane possibile la deroga a quanto succitato previa dettagliata relazione giustificativa dell'Assistente Sociale e successiva approvazione della Commissione Consiliare.

6 MODALITA' DI PAGAMENTO

6.1 Il pagamento della quota a carico dell'utente comunicata dagli uffici addetti almeno 15 giorni prima della data di avvio del soggiorno, dovra'essere effettuato presso la Tesoreria Comunale almeno 10 giorni prima della partenza.

6.2 Qualora dopo aver provveduto al pagamento l'utente sia impossibilitato a partecipare al soggiorno, si provvedera', su presentazione di documentata richiesta, al rimborso dell'80% della somma.

\*\*\*\*\*

PREMESSA:

I soggiorni climatici per i minori rivestono un ruolo fondamentale all'interno di una politica dei servizi che intenda qualificare positivamente le varie opportunit  offerte ai giovani e ai minori residenti nel territorio.

L'iniziativa dovr  pertanto caratterizzarsi quale opportunit  di socializzazione e offrire ai soggetti in et  evolutiva un ambiente ricco di stimoli educativi all'interno del quale poter sperimentare una maggior autonomia e un positivo rapporto fra coetanei.

I soggiorni sono organizzati per tutta la popolazione residente compresa nella fascia di et  dai 6 ai 16 anni ma in particolare dovranno rappresentare una risorsa per quei minori che si trovino a vivere una situazione di svantaggio socio-economico, e pertanto andranno favoriti nella determinazione del criterio di partecipazione alla spesa gli utenti a reddito pi  basso.

1) INDIVIDUAZIONE DEL REDDITO

Si rende necessario, visto quanto riportato in premessa, definire con quali modalit  individuare il reddito cui far riferimento:

1.1.

Viene considerato il reddito netto mensile di tutti i componenti il nucleo del richiedente: redditi mensili da lavoro, redditi da terreno e da fabbricati ( 1/12 del reddito desumibile dal mod. 740 relativo all'anno precedente escluso quello della casa adibita a propria abitazione);

1.2

Al reddito calcolato come sopra viene sottratta l'eventuale somma relativa all'affitto;

1.3

Trattandosi di un reddito relativo a nuclei familiari per rendere l'intervento dell'amministrazione pi  equo possibile il reddito individuato come dai punti 1.1 e 1.2 andr  successivamente suddiviso per il numero di componenti.

2 DETERMINAZIONE FASCE DI REDDITO E COSTO A CARICO DELL'UTENTE

2.1

Valutato che il soggiorno climatico per minori rappresenta un servizio, si ritiene di doverlo concedere gratuitamente a quanti abbiano un reddito procapite inferiore al Minimo Vitale calcolato su una famiglia tipo composta da 4 persone (M.V. del nucleo 1.280.000 reddito pro capite 320.000). Per quanti abbiano reddito superiore le percentuali di

incremento del reddito e le relative quote di partecipazione alla spesa saranno quelle riportate nella tabella sottostante:

REDDITO PRO CAPITE		COSTO A CARICO UTENTE	
	Perc.Increm		Perc.Increm
320.000	5%	52.500	10%
336.000	5%	78.750	15%
352.000	5%	105.000	20%
370.450	5%	131.250	25%
389.000	5%	157.000	30%
408.450	5%	199.500	38%
428.800	5%	252.000	48%
450.240	5%	315.000	60%
472.750	5%	378.250	72%
520.000	10%	446.250	85%
572.000	10%	525.000	100%

## 2.2

Al costo a carico dell'utente determinato come sopra, va sommata l'incidenza pro capite del costo del trasporto che sarà addebitato a tutti i partecipanti;

## 2.3

Qualora venga richiesta la partecipazione al soggiorno per più minori appartenenti allo stesso nucleo, il reddito cui far riferimento diviene quello immediatamente precedente alla fascia nella quale rientra il reddito pro capite del nucleo.

## 3 DEROGA AI CRITERI

### 3.1

Qualora si ravvisino problemi di particolare natura, rimane possibile la deroga a quanto sopra stabilito su dettagliata relazione giustificativa dell'Assistente Sociale e successiva approvazione della Commissione Consiliare competente.

## 4 MODALITA' DI PAGAMENTO

### 4.1

Il pagamento della quota a carico dell'utente, comunicata dall'ufficio competente almeno 15 giorni prima della data di avvio del soggiorno, dovrà essere effettuata presso la tesoreria comunale almeno 10 giorni prima della partenza;

### 4.2

Nel caso in cui, dopo aver provveduto al pagamento l'utente sia impossibilitato a partecipare al soggiorno, si provvederà su presentazione di apposita documentazione, al rimborso dell'ottanta per cento della somma versata.